

Decreto n. 617.23
Prot. 32901

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 24.12.1976 n. 888 "Modifica dell'art. 1, secondo comma. Lettera b) della Legge 14 ottobre 1974 n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitari";
- Vista la Legge 09.05.1989 n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena modificato ed adottato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021 e pubblicato sulla G.U. n. 117 del 18 maggio 2021;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31 gennaio 2013;
- Visto il D.R. n. 177.23 del 4 aprile 2023 con il quale la sig.ra Valeria Cafaro, a seguito delle elezioni svoltesi nei giorni 20, 21 e 22 marzo 2023 per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Università per Stranieri di Siena, è stata nominata rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo a decorrere dal 6 aprile 2023 al 5 aprile 2025;
- Tenuto conto che la studentessa Valeria Cafaro ha rinunciato agli studi il 30 agosto 2023 (prot. Ateneo n. 25059 del 31 agosto 2023) decadendo dalla suddetta carica;
- Richiamato l'art. 2, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo che dispone "Se un componente elettivo cessa anticipatamente dalla carica, viene sostituito, per il restante periodo di durata naturale dell'organo, dal primo dei non eletti inserito nella graduatoria di coloro che abbiano ottenuto preferenze. In mancanza di graduatoria, o negli altri casi previsti dallo Statuto, dalla Legge, dal presente regolamento, si indicano elezioni suppletive";
- Preso atto che non si può procedere alla sostituzione della studentessa di cui sopra per mancanza di sostituti/e disponibili nella graduatoria dei non eletti;
- Preso atto pertanto della necessità di procedere all'indizione di elezioni suppletive;
- Ritenuto opportuno avvalersi del sistema di voto digitale "ELIGERE" realizzato dall'Università di Pisa;
- Considerata la necessità di derogare a quanto disciplinato in merito dal Regolamento Generale di Ateneo e autorizzare gli/le studenti/studentesse del Corso di Laurea in Lingua, Letteratura, Arti italiane in prospettiva internazionale (prevalentemente online) a presentare eventuali candidature tramite mail;
- Nelle more delle modifiche e integrazioni del Regolamento Generale di Ateneo a seguito dell'emanazione della revisione dello Statuto;

DECRETA

Articolo 1 Indizione elezioni

sono indette per i giorni **11 e 12 dicembre 2023** le elezioni suppletive del/della rappresentante degli/delle studenti/studentesse dei corsi di laurea e laurea magistrale nel Consiglio di Amministrazione per lo scorcio del biennio 6 aprile 2023 – 5 aprile 2025.

Articolo 2

Elettorato attivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli/le studenti/studentesse che alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea o un corso di laurea magistrale dell'Ateneo. Gli elenchi degli aventi diritto al voto vengono pubblicati dall'Ateneo sull'albo e sul sito web dell'Ateneo almeno 15 giorni prima della data fissata per le votazioni.

Articolo 3

Elettorato passivo

1. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti gli/le studenti/studentesse che alla data di emanazione del presente decreto di indizione, risultino regolarmente iscritti/e a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale dell'Ateneo, non oltre il primo anno fuori corso.
2. L'iscrizione è comprovata dalla presenza negli elenchi appositamente estrapolati dal sistema informatico ESSE3.
3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche avvengono per liste concorrenti con il sistema proporzionale "puro".
4. Gli elenchi di coloro che sono eleggibili sono consultabili sul sito dell'Ateneo nella sezione https://www.unistrasi.it/1/580/Procedure_elettorali.htm

Articolo 4

Liste e propaganda elettorale

1. Le liste dei/delle candidati/e sono contraddistinte da una denominazione o sigla e dal logo.
2. Le liste individuali sono contraddistinte da una denominazione o sigla e da eventuale logo.
3. La presentazione delle liste dei/delle candidati/e e delle liste individuali è effettuata a mano, presso la sede di Piazza Amendola – Segreteria Generale - Ufficio protocollo (stanza 112), a partire dal giorno **27 novembre fino al 1 dicembre 2023 alle ore 14.00**. Sul sito dell'Ateneo è possibile scaricare la modulistica.
4. In deroga a quanto disciplinato in merito dal Regolamento Generale di Ateneo gli/le studenti/studentesse del Corso di Laurea in Lingua, Letteratura, Arti italiane in prospettiva internazionale (prevalentemente online) sono autorizzati/e a presentare le candidature tramite mail da inviare all'indirizzo segrdg@unistrasi.it
5. Le liste, la cui conformità sia stata accertata dall'Ufficio elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate sul sito dell'Ateneo.
6. Le liste individuali sono elencate secondo l'ordine alfabetico (cognome/nome).
7. Il/la presentatore/presentatrice di lista è il/la primo/a sottoscrittore/sottoscrittrice della lista stessa, non può essere candidato/a, non può far parte della Commissione Elettorale. Effettua e riceve, per conto della lista, le comunicazioni.
8. Ogni lista o lista individuale deve essere corredata di almeno 7 firme di sottoscrittori/sottoscrittrici della lista in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo. I sottoscrittori/sottoscrittrici di una lista non possono essere sottoscrittori/sottoscrittrici o candidati/e di un'altra lista per lo stesso Organo Collegiale.
9. I/le candidati/e presenti nelle liste non possono proporsi e presentare candidature individuali e viceversa.
10. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle liste o candidature singole fino alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello della votazione.

Articolo 5 Operazioni di voto

1. Le votazioni si svolgeranno con il sistema ELIGERE che consente lo svolgimento delle votazioni da remoto. Gli/le studenti/studentesse possono esercitare il voto accedendo tramite PC, tablet o smartphone dotati di browser internet con supporto Javascript.
2. Le modalità per accedere al sistema di voto saranno pubblicate nella pagina del sito web di Ateneo dedicata nella sezione Procedure Elettorali
https://www.unistrasi.it/1/580/4406/Procedure_elettorali.htm
3. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario:
dalle ore 9 di lunedì 11 dicembre alle ore 17 di martedì 12 dicembre 2023.
4. Sono ammessi a votare gli/le studenti/studentesse inseriti/e nell'elenco degli elettori.
5. A campione potrà essere richiesto agli/alle elettori/elettrici, prima di poter esprimere il proprio voto, il riconoscimento attraverso una chat Meet con uno dei/delle componenti incaricati al riconoscimento a distanza e una videochiamata. In tal caso l'elettore/elettrice dovrà attendere che il/la componente incaricato/a sia disponibile e lo ammetta alla chat. Effettuato il riconoscimento riceverà il codice OTP sulla mail istituzionale per poter esprimere il voto.
6. Ciascun elettore/elettrice può esprimere un solo voto di lista e, entro la lista, un numero massimo di n. 2 preferenze.

Articolo 6 Operazioni di scrutinio

1. Al termine della chiusura delle operazioni di voto lo scrutinio si svolgerà in modalità telematica e il risultato dello scrutinio sarà prodotto dal sistema ELIGERE.

Articolo 7 Individuazione degli eletti, verifica e proclamazione dei risultati, ricorsi

1. L'elezione del rappresentante è ritenuta valida se alle elezioni ha partecipato, degli studenti aventi diritto, la percentuale nella misura stabilita dalla normativa.
Qualora la partecipazione al voto sia inferiore a tale percentuale, è proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti eletti, con arrotondamento all'unità superiore e con un minimo comunque di uno (a norma della L. 766/1973).
2. A seguito dello scrutinio il Seggio elettorale procederà alla verifica dei risultati elettorali e alla individuazione degli eletti.
3. I risultati elettorali, una volta accertati dalla Commissione Elettorale, sono resi pubblici entro 5 giorni dalle elezioni mediante pubblicazione sul sito Web dell'Ateneo.
4. Entro i 5 giorni successivi può essere proposto ricorso.
5. La Commissione Elettorale decide in via definitiva sui ricorsi entro 5 giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario di essi.
6. Trascorsi i termini previsti per i ricorsi, e comunque entro i 15 giorni successivi alla data delle elezioni il Rettore proclama i risultati mediante la nomina, con proprio decreto, dei/delle rappresentanti eletti/e.

Siena, 8 novembre 2023

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari)*

Responsabile del procedimento:
f.to dott.ssa Silvia Tonveronachi

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalle norme sull'accessibilità. Il documento originale è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.